

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI INTEK GROUP S.P.A.
Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

REVOCA
della Sollecitazione di deleghe promossa dal prof. Gianfranco d'Atri
in data 14 settembre 2015 e pubblicata sul sito <http://intek.azionisti.org>

Cosenza, 30 settembre 2015

Motivazioni della Revoca.

Facendo seguito alla richiesta di convocazione di Assemblea Speciale da parte di alcuni soci, nell'esercizio di un loro diritto ex art.146 c.2 tuf, era stata avviata dallo scrivente, su loro iniziativa, la procedura di raccolta deleghe allo scopo di raccogliere il consenso della maggioranza degli azionisti della categoria su una serie di proposte finalizzate a contrastare alcune decisioni della società lesive degli interessi dei soci di risparmio.

La società ed il socio di maggioranza hanno ritenuto di promuovere alcune iniziative che hanno l'evidente fine di dissuadere (anziché convincere o contrastare legalmente o raccogliere un maggior numero di voti sul voto difforme) i soci dal procedere nelle loro richieste e di votare in assemblea per come proposto dal sollecitatore.

Tali modalità costituiscono una assoluta novità nell'ambito dei rapporti Soci/Società e meritano un approfondimento di legittimità che richiede tempo.

A seguito di tali posizioni, alcuni soci hanno fatto sapere di non essere più disponibili a rilasciare delega e/o partecipare all'assemblea al fine di evitare di esporsi al rischio di richieste risarcitorie o di "altre iniziative" da parte della società o del socio di maggioranza.

Ad oggi la Consob non ha ritenuto di intervenire per sanzionare, rettificare ovvero fornire informazioni a tutela degli investitori: tale comportamento non consente di porre i piccoli soci risparmiatori in grado di esprimere serenamente la loro posizione né di poter assumere le corrette informazioni sul titolo.

Si aggiunga che la Consob non ha richiesto informazioni alla società sull'esistenza di motivazioni che giustifichino la pressione al ribasso sul titolo di risparmio né chiarimenti circa la volontà/ possibilità di distribuire o meno dividendi in futuro, determinando nei soci il convincimento (eventualmente infondato) della concretezza del pericolo di rivalsa nei loro confronti.

Sulla base delle precedenti considerazioni il sollecitatore non ritiene di essere in grado di garantire ai deleganti le garanzie previste dalla legge.

La rinuncia alla sollecitazione ha quindi lo scopo di non offrire alla società ed al socio di maggioranza alcuna motivazione, fondata o meno, per agire nei confronti dei risparmiatori incolpevoli.

ooo

Sebbene la Sollecitazione venga revocata, si riportano di seguito le motivazioni che il sollecitatore si era impegnato a pubblicare entro la giornata del 30 settembre 2015

Motivazioni della sollecitazione

Punto 1. La società non distribuisce dividendi ormai da diversi anni ed ha assunto nel tempo varie decisioni di riorganizzazione dell'assetto patrimoniale con incidenza sull'utile e sulla sua distribuzione.

Nel corso del tempo sono stati ignorati gli interessi legittimi degli azionisti di risparmio e, soprattutto, le aspettative di rendimento che sono la contropartita della rinuncia alla partecipazione alle decisioni, come da contratto sociale. La proposta di conversione, valorizzando le azioni di risparmio circa 0,60 euro contro l'effettivo valore nel range euro 1,50/2,00 ha determinato la pronta reazione della categoria,

che ha respinto la proposta, ma ha anche evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza delle attività gestionali e delle appostazioni di bilancio degli ultimi 5 anni.

Dal momento che nel frattempo la delibera di non distribuzione di dividendi ha inciso direttamente sul valore atteso delle azioni e che i profili di illegittimità specifici possono essere validamente fatti valere in Tribunale solo in tempi ristretti (entro i primi di ottobre) , la decisione di dar mandato al rappresentante di impugnare l'assemblea deve essere assunta necessariamente in questa assemblea. E' ragionevole ipotizzare che nel corso dell'azione legale possano emergere ulteriori profili utili alla tutela dei propri diritti, sia come categoria sia individualmente.

Punto 2. la società ha in varie forme, sia tramite deliberazioni che nelle argomentazioni, espresso l'interesse per i soci ordinari di eliminare la categoria di risparmio. E' comprensibile che sia obiettivo degli stessi ridurre il flusso futuro di dividendi da distribuire in privilegio, al fine di aumentare la quota di spettanza alle azioni ordinarie e, quindi, anche il valore delle stesse

La società ha intenzione di procedere quindi a breve alla conversione delle azioni di risparmio in ordinarie. Tale opportunità non è in assoluto da respingere ma deve essere sottoposta ad attenta analisi.

Innanzitutto, va valutato il valore economico/ finanziario del titolo in maniera comparativa con quello ordinario per poter apprezzare la ragionevolezza del concambio che sarà proposto , con o senza pagamento in denaro.

Inoltre, se la situazione patrimoniale e reddituale della società presentasse prospettive negative e vi fosse un rischio di default non trascurabile, potrebbe essere anche interesse dei soci di risparmio accettare una proposta di sacrificio economico a fronte di un piano di risanamento.

E' del tutto evidente che solo una stima e valutazione indipendente può fornire gli elementi di supporto alla decisione che dovrà a breve essere assunta.

Pur essendo nei poteri del rappresentante affidare incarichi, la legittimazione assembleare consente allo stesso di meglio operare nei comuni interessi.

Punto 3. il fondo costituito, di euro 80.000, non pare sufficiente a coprire i costi dell'eventuale contenzioso , necessario qualora la società ed i soci di maggioranza perseverino a portare avanti il progetto di conversione in maniera lesiva dei diritti patrimoniali pregressi (dividendi non distribuiti per euro 0,21) e futuri (flusso finanziario di 0,072) .

Anche in assenza di contenzioso, dal momento che la società intende riproporre l'eliminazione della categoria sarà necessario acquisire pareri e valutazioni indipendenti, il cui costo è da commisurare col valore del patrimonio tutelato (50 milioni di euro).

Si ritiene congruo portare il fondo ad euro 150.000,00 ovvero mantenerlo al valore attuale ma assumendo la forma "ricostitutiva o rotativa"

il fondo - nei limiti di un importo massimo da stabilirsi dalla società - può essere preso in carico dalla stessa, a prescindere dal suo utilizzo. I soci di risparmio possono unicamente deliberare di chiedere che la prossima assemblea ordinaria deliberi in tal senso.

In ogni caso, le spese resterebbero a carico della società fin quando non maturassero utili per cui vi sia un dividendo in eccesso rispetto al minimo di 0,0721 per azione. L'esplicita assunzione dell'onere è una buona prassi delle società quotate .

Punto 4. In mancanza della ipotizzata conversione, il ruolo del rappresentante comune diventa rilevante e , in relazione all'atteggiamento poco collaborativo della società , lo stesso va remunerato secondo ordinari canoni professionali .

Punto 5 . Tale proposta esula dai poteri dell'assemblea speciale e non individua nominativamente i soggetti responsabili dei supposti danni. In sede assembleare dovrebbe proporsi di non votare, ma in caso di necessità di esprimere il voto, è opportuno respingere la proposta.

Prof. Gianfranco d'Atri

Gianfranco d'Atri